



Situazione

- il Consiglio di Stato ha interrotto la possibilità per le Camere di Commercio di stipulare gli atti costitutivi delle srl startup innovative pervenute tramite piattaforma informatica, attività iniziata nel 2016 e terminata il 31 marzo 2021 con la costituzione di più di **tremila società**, circa un quarto del totale. Ha quindi abolito il provvedimento amministrativo [Dm 17 febbraio 2016 Mise](#), facendo così venir meno il sistema dualistico che permetteva ai potenziali interessati di scegliere tra il classico atto costitutivo notarile e la modalità telematica della costituzione tramite piattaforma informatica e firma digitale con il supporto camerale ([art. 25 CAD](#)) o in completa autonomia ([art. 24 CAD](#)).
- Con l'[art. 29 della LEGGE 22 aprile 2021, n. 53](#) è stata recepita la direttiva europea (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. In questo articolo è stata prevista la possibilità di stipulare atti anche con piattaforma telematica e sottoscrizione con firma digitale **ma solo sotto forma di atto pubblico**, riservandolo in concreto attualmente ai soli notai (*ex art. 2699 c.c.: l'atto pubblico è redatto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato.....*);
- nel corso della conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali la prima parte di [emendamento](#) presentato per la modifica dell'art. 29 L. 53/2021 (che intendeva ripristinare il dualismo nella stipulazione) è stata dichiarata inammissibile. Sembra (non ci sono documenti ufficiali a supportare il rifiuto) che l'emendamento sia stato respinto dagli uffici tecnici della Camera dei Deputati per la presunta mancanza di controlli anticircolaggio da parte delle Camere di commercio al momento della stipulazione dell'atto ([vedi, a questo proposito, la presa di posizione del commissario antimafia De Raho, concomitante con la presentazione dell'emendamento](#)). Tenendo conto dei controlli preventivi effettuati dalle Camere di Commercio e quelli effettuati dai notai, non risultano in realtà sostanziali differenze in questo senso; per le costituzioni di startup innovative (e relative modificazioni statutarie) le CCIAA hanno effettuato per tutti i futuri soci ed amministratori:
 - controlli preventivi anticircolaggio interrogando le banche dati fornite da Infocamere ([banca dati Bridger Insight XG di LexisNexis](#)) e verifica se si tratta di persone cd. 'politicamente esposte' ([banca dati Sefin easycheck](#));
 - interrogazioni al registro imprese per imprese già esistenti e per la ricerca di fallimenti;
 - richiesta degli estratti dell'atto di nascita ai Comuni per rilevare eventuali limitazioni alla capacità contrattuale;
 - verifica presso il casellario giudiziale del tribunale di eventuali condanne penali o sanzioni che non permettono lo svolgimento di attività imprenditoriali (in più rispetto ai notai).

Non si capisce quindi a cosa si riferiscano eventuali critiche su questi aspetti, probabilmente dettate dalla mancanza di corrette informazioni sulle attività camerali svolte.

A prescindere da queste considerazioni, è probabile che la ripresentazione della prima parte dell'emendamento suindicato (eventualmente nel previsto e prossimo decreto legge sulla concorrenza) venga di nuovo dichiarato inammissibile, a meno che non venga presentato nel disegno di legge dal Governo stesso.

Proposte

Stante questa situazione, il Governo sta intanto proseguendo l'attuazione dell'art. 29 L. 53/2021 ed ha presentato lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttiva Ue in materia di strumenti digitali nel diritto societario (vedi [atto di governo n. 290 presentato alla Camera dei Deputati](#) nel mese di agosto 2021). L'esame nelle Commissioni è in corso e nei prossimi giorni di settembre c'è la possibilità di incidere sulla proposta governativa.

A questo punto la proposta di modifica che si sottopone alla vostra attenzione non tocca più l'art. 29 e la previsione della necessità dell'atto pubblico (la cui modifica in via parlamentare è, come accennato precedentemente, oltremodo incerta), ma prevede di inserire in questo schema di decreto legislativo in cui:

- anche le CCIAA possano autenticare gli atti societari stipulati tramite piattaforma telematica e firmati digitalmente;
- solo sulla base di modelli uniformi approvati dal Mise;
- il Conservatore del registro imprese della CCIAA o suo delegato sia pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. 2699 c.c.

Si sottopongono due versioni, entrambe in linea con il **reale** spirito della direttiva UE ma con ricadute diverse in base al tipo di società inserite all'art. 2, c. 1 dell'attuale schema di decreto legislativo:

- **prima versione**, modificando il titolo dell'art. 2 e il c. 1 (ndr: in corsivo e grassetto le modifiche rispetto al testo di partenza) e inserendo un nuovo c. 7 e 8 all'art. 2, si andrebbe a prevedere la piattaforma e l'intervento camerale per srl e srl semplificate:

(Atto costitutivo **e modificativo** delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal **pubblico ufficiale** ~~notaio~~ in videoconferenza)

c. 1. L'atto costitutivo **e modificativo** delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia

c.7. Gli atti di cui al comma 1, possono altresì essere formati, in presenza o tramite specifica piattaforma telematica gestita tramite il sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o suo delegato in qualità di pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile, esclusivamente nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico predisponga specifici modelli uniformi ai sensi del comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi 2, 3,4 e 5.

c.8. La piattaforma di cui al comma 7 e le modalità di intervento del conservatore o di un suo delegato ivi compresi i relativi controlli e i diritti di segreteria sono definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

- **seconda versione**, modificando il titolo dell'art. 2 e il c. 1 (ndr: in corsivo e grassetto le modifiche rispetto al testo di partenza e barrate le parti da togliere) e inserendo il nuovo c. 7 e 8 all'art. 2, si andrebbe a prevedere la piattaforma e l'intervento camerale per srl, per le srl semplificate e per le società di persone:

(Atto costitutivo **e modificativo** delle società a responsabilità limitata, ~~e~~ delle società a responsabilità limitata semplificata **e delle società di persone** ricevuto dal **pubblico ufficiale** ~~notaio~~ in videoconferenza)

c. 1. L'atto costitutivo **e modificativo** delle società a responsabilità limitata, ~~e~~ delle società a responsabilità limitata semplificata **e delle società di cui al titolo V capi, II, III e IV del codice civile** aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

c.7. Gli atti di cui al comma 1, possono altresì essere formati, in presenza o tramite specifica piattaforma telematica gestita tramite il sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o suo delegato in qualità di pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile, esclusivamente nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico predisponga specifici modelli uniformi ai sensi del comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi 2, 3,4 e 5.

c.8. La piattaforma di cui al comma 7 e le modalità di intervento del conservatore o di un suo delegato ivi compresi i relativi controlli e i diritti di segreteria sono definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico